

N. R.G. : /2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Pizzoni  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. /2014 promossa da:  
CLIENTI

ATTORE/I

contro

BANCA

SP.A.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12 marzo 2015



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori hanno convenuto in giudizio BANCA s.p.a. deducendo di aver stipulato in data 8 marzo 2012 con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per complessivi euro 152.830, per la durata di 216 mesi.

Il tasso annuo effettivo globale, sostengono, è stato concordato al 7,70% annuo, mentre il tasso moratorio è di punti 3 in ragione di anno.

Il tasso complessivo di interessi corrispettivi e moratori è pari all'8,70% ed è superiore alla soglia dell'usura su base annua per i mutui a garanzia ipotecaria, pari all'8,2875% all'anno, soglia oltre la quale si ritiene la violazione dell'art. 1815 s.c.e 644 cp.

In ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse gli attori chiedono dichiararsi la nullità delle clausole, con particolare riferimento all'art. 5 del contratto, che hanno ad oggetto la previsione di interessi nel contratto di mutuo ipotecario e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto DEI CLIENTI alla restituzione di

tutte le somme versate e imputate a titolo di interessi in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario stipulato a Ferrara in data 8 marzo 2012 e per l'effetto condannare la convenuta a restituire agli attori tutte le somme versate a BANCA a titolo di interessi in forza del contratto di mutuo, fino alla sentenza, con rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo, per euro 13.167,81 nonchè di tutte le somme a titolo di interessi che matureranno in corso di causa, oltre alla condanna della banca al risarcimento del danno; in via subordinata parte attore chiede accertarsi la nullità di tutte le clausole del contratto di mutuo che prevedano la applicazione di interessi superiori al tasso normativamente previsto per legge come usurario con sostituzione con le clausole che prevedano la corresponsione di interessi in misura conforme alle disposizioni di legge, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio BANCA s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto indebitata, evidenziando come gli attori non forniscano gli elementi di prova posti a fondamento della domanda di restituzione, con specifico riguardo ai criteri di calcolo seguiti.

Contesta comunque il criterio indicato dagli attori per la quantificazione del tasso soglia, evidenziando la erroneità del conteggio dei tassi di mora ai fini della verifica del tasso di interesse applicato, a prescindere dal fatto che si sia verificato inadempimento.

Sottolinea come non vi siano incrementi sfavorevoli per i mutuatari derivanti dalla applicazione del tasso di mora, atteso che non ricorrono tassi di interesse composti, essendovi semplicemente due parametri distinti per la determinazione del tasso nominale annuo e del tasso di mora, che quindi non si sommano.



Sottolinea come secondo le istruzioni della Banca d'Italia gli interessi di mora debbono essere esclusi dal calcolo del TEG in ragione del fatto che trattasi di oneri periodici, la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un inadempimento da parte del cliente.

Chiede quindi il rigetto della domanda, rilevandone l'infondatezza, anche con riguardo alla accessoria domanda risarcitoria.

Osserva, in ogni caso, che nel caso di riconoscimento dell'usuraietà degli interessi di mora, da ciò non derivi la gratuità del mutuo, ma solo la non debenza degli interessi moratori, restando comunque dovuti quelli corrispettivi.

La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.

Il contratto concluso tra le parti prevede un tasso nominale del mutuo, nella misura del 5,45% annuo ed un tasso di mora " in caso di mancato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza di mutuo- anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 3 punti in ragione d'anno".

La clausola contrattuale in oggetto secondo parte attrice contempla una formula per la quantificazione degli interessi che supera il tasso di mora.

Nell'atto introduttivo del giudizio la denuncia dell'usuraietà della clausola relativa agli interessi investe, a quanto si desume dalla lettura dello stesso, gli interi interessi pattuiti.

A pag.2 del proprio atto di citazione si legge: " il tasso complessivo di interessi corrispettivi e moratori /  $5,7 + 3,00 = 8,77\%$  ) è dunque superiore al tasso soglia,,.

Negli scritti conclusivi la parte attorea chiarisce quindi che l'usuraietà denunciata vada riferita agli interessi di mora, come sopra individuati dal contratto concluso.

In ogni caso, sebbene le conclusioni restano immutate e sono quelle della nullità della (intera) clausola relativa agli interessi, della gratuità del mutuo e del conseguente obbligo della banca a restituire le somme percepite a titolo di interessi.

Orbene, tale tesi non può essere accolta.

La ormai nota pronuncia n.350/2013 della Corte di Cassazione non prevede alcuna forma di cumulo del tasso di interesse corrispettivo al tasso di mora, ma si limita a chiarire che anche il tasso di mora possa risultare, ricorrendone le condizioni, usurario.

Il cumulo tra le due categorie di interessi è operazione logicamente scorretta in ragione delle diverse funzioni degli stessi: l'interesse corrispettivo consegue alla naturale remuneratività del contratto di mutuo ed è periodicamente dovuto, laddove gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accidentali, dovute solo in caso di inadempimento



all'obbligo di restituire ratealmente la somma mutuata e sono quantificati in una misura tale da disincentivare il ritardo nel pagamento.

Negli scritti conclusivi, in replica alle difese di controparte, parte attrice precisa che non ha inteso compiere alcuna sommatoria tra interessi moratori ed interessi corrispettivi, evidenziando come sia la clausola contrattuale denunciata a prevedere una simile operazione.

La derivazione della usurarietà degli interessi di mora compiuta sulla base della sola lettura della clausola contrattuale è errata: il contratto invero indica un criterio per la determinazione dell'interesse di mora, che muove dalla percentuale prevista per l'interesse corrispettivo e vi pratica un aumento; ma tale criterio non determina il superamento della soglia dell'usura. E tanto perché l'interesse corrispettivo è conteggiato sulla intera durata del rapporto in funzione della somma mutuata. L'interesse di mora, invece, è applicato solo al ritardo nel pagamento ed alla rata cui il ritardo si riferisce.

Ci si deve, in ogni caso soffermare sulla questione relativa alla determinazione degli interessi di mora in rapporto al tasso soglia.

Deve in proposito ricordarsi che la nozione di usurarietà dei tassi di interesse è parametrata rispetto al c.d. tasso soglia, individuato sulla base delle rilevazioni trimestrali di cui alla legge 108/96.

Tale legge istituisce un procedimento per determinare con scadenza trimestrale quale sia il tasso usurario in relazione alle varie operazioni di credito. L'esito finale di questo procedimento, vale a dire la determinazione del tasso soglia, è effettuata dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, in considerazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, spese, remunerazioni. Il valore medio così determinato viene ulteriormente incrementato secondo quanto previsto dal DL n. 5.2011 n.70, convertito con modifiche dalla legge n.106/2011. Viene così individuato il tasso medio, aumentato di un quarto più 4 punti.

Quindi la nozione di interesse usurario dipende dall'esito di un procedimento nel quale assumono rilevanza le basi di calcolo che conducono ad individuare detta misura.

Gli interessi di mora sono esclusi da tale base di calcolo.

La Banca d'Italia ha il compito di procedere alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione dei tassi medi ai fini dell'usura hanno sempre precisato che gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEGM che costituisce la base del c.d. tasso soglia. Nei chiarimenti del 3.7.2013 la Banca d'Italia



precisa che gli interessi moratori non vanno presi in considerazione "perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.,,

Se ne desume che il confronto tra il tasso soglia ed il tasso applicato in concreto è un confronto tra voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l'insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente. Se il tasso di mora non è parte delle rilevazioni trimestrali, non è corretto verificarne l'usurarietà rispetto a parametri che sono pensati per categorie di interessi diverse. Ne consegue, anche sotto tale profilo l'esclusione dell'usurarietà del tasso.

In ogni caso, poi, la eventuale superiorità alla soglia dell'usura della clausola relativa agli interessi di mora non può comportare la non debenza neppure degli interessi corrispettivi, il cui pagamento è dovuto attesa la natura remunerativa del mutuo e che, per espresso riconoscimento di parte attrice, rimangono inferiori al tasso soglia.

Il rigetto della domanda di accertamento della usurarietà degli interessi praticati comporta il rigetto della domanda restitutoria.

Sul punto si deve, ancora, osservare che la domanda di restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, atteso che gli interessi pagati rientrano pacificamente nella categoria degli interessi corrispettivi e che come tali essi sono stati legittimamente pagati.

In sede di memoria di replica parte attrice afferma che non sia vero che al mutuo non sia stato applicato alcun interesse di mora. Non fornisce, tuttavia, prova di una simile affermazione, limitandosi a menzionare la generica coazione psicologica derivante dalla previsione nel contratto di un tasso di mora elevato. Tale coazione, però, è pienamente legittima e deve ritenersi propria della funzione della mora, che è diretta a sanzionare il ritardo nell'adempimento ed a ingenerare una coazione all'adempimento dell'obbligazione principale, alle scadenze pattuite. L'infondatezza della domanda relativa alla contestazione dell'usurarietà degli interessi praticati comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.

La natura interpretativa delle questioni affrontate comporta la compensazione integrale delle spese di lite

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta  
-rigetta la domanda attorea;



-dichiara interamente compensate le spese di lite

Ferrara, 13.5.2015

Il giudice  
Caterina Arcani

EX PARTE CREDITORIS

